

DEFINIZIONE DE MINIMIS

Le agevolazioni sono concesse nell'ambito del **regime "de minimis"** così come disciplinato dal nuovo Regolamento UE n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Il "de minimis" è uno speciale regime di "aiuto pubblico" che dispone che ad ogni **impresa unica**, non siano concessi contributi pubblici per un importo complessivo superiore a € 200.000,00, nell'arco di tre esercizi finanziari quello in corso all'atto di concessione e i due esercizi precedenti. Le agevolazioni da erogare potranno dunque essere rideterminate qualora sia superato tale limite. *L'impresa pertanto dovrà dichiarare, anche in fase di presentazione della domanda, qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i tre esercizi finanziari (due precedenti e quello in corso).* Fermo restando il predetto limite di cumulo della regola "de minimis", l'agevolazione effettiva, costituita dalla somma fra l'importo del contributo a fondo perduto ed il beneficio corrispondente al finanziamento agevolato (pari alla somma dei differenziali fra il tasso di riferimento comunitario in vigore alla data di concessione dell'agevolazione e il tasso di interesse dello 0,50% del finanziamento, calcolati in relazione a ciascuna rata del finanziamento agevolato), entrambi attualizzati, non potrà comunque essere superiore al limite dell'ESL dell'investimento ammissibile ai sensi del comma 2, lettera A o B, art.4 del DM 267/2004.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE:

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.